



REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

Delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 13 dicembre 2017

“L’educazione è l’arma più potente che si può utilizzare per cambiare il mondo”

(Nelson Mandela)

Tale documento vuole definire, in modalità strutturata ed omogenea all’interno dell’Istituto, gli elementi necessari per la valutazione degli alunni e dell’efficacia dell’azione educativo-didattica, le modalità e criteri che assicurano uniformità, equità e trasparenza della valutazione divenendo parte integrante del PTOF.



PREMESSA

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma in materia di valutazione, apportando sostanziali modifiche al regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni - DPR 122 del 22 Giugno 2009 - e ponendo ulteriormente l'accento sul processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.

La valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, spingendo le varie istituzioni ad analizzare criticamente le proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l'obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi degli alunni.

La valutazione concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

La **certificazione delle competenze** descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza attraverso i modelli Nazionali (DM 742 del 3 ottobre 2017), dando la possibilità alle istituzioni di rimodulare il proprio modo di procedere sulla valutazione degli apprendimenti acquisiti nelle singole discipline all'interno di una prospettiva più globale della crescita individuale.

La certificazione delle competenze implica una valutazione "oggettiva" degli apprendimenti, perché li collega a precisi livelli e standard; essa accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresentando un atto educativo legato a un processo di lunga durata e aggiungendo informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo.

Nell'applicazione delle linee normative, coerentemente con l'impianto didattico - educativo espresso dal Piano dell'Offerta Formativa e nell'esercizio dell'autonomia professionale propria della funzione docente, il Collegio dei Docenti dell'I.C. "70 Marino Santa Rosa" intende esplicitare, attraverso il presente documento, modalità e criteri sottesi all'articolazione del processo di valutazione degli alunni che è alla base della sua azione didattica.

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1 - Principi. Oggetto - finalità e caratteri della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti titolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. (...)

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali, costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5 - Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 7 - Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 8 - Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. (...)

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano (...) intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere (...).

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. (...)

Art. 9 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10 - Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado, è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale (...)
4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in (...)

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, avendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 22 - Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23 - Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE



FUNZIONE:

- dare valore al processo in atto e ai risultati conseguiti da ciascun allievo.



FINALITÀ:

- concorrere attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze degli alunni a:
- i loro percorsi di autovalutazione;
- miglioramento dei livelli delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;
- al successo formativo inteso come possesso pieno delle competenze.

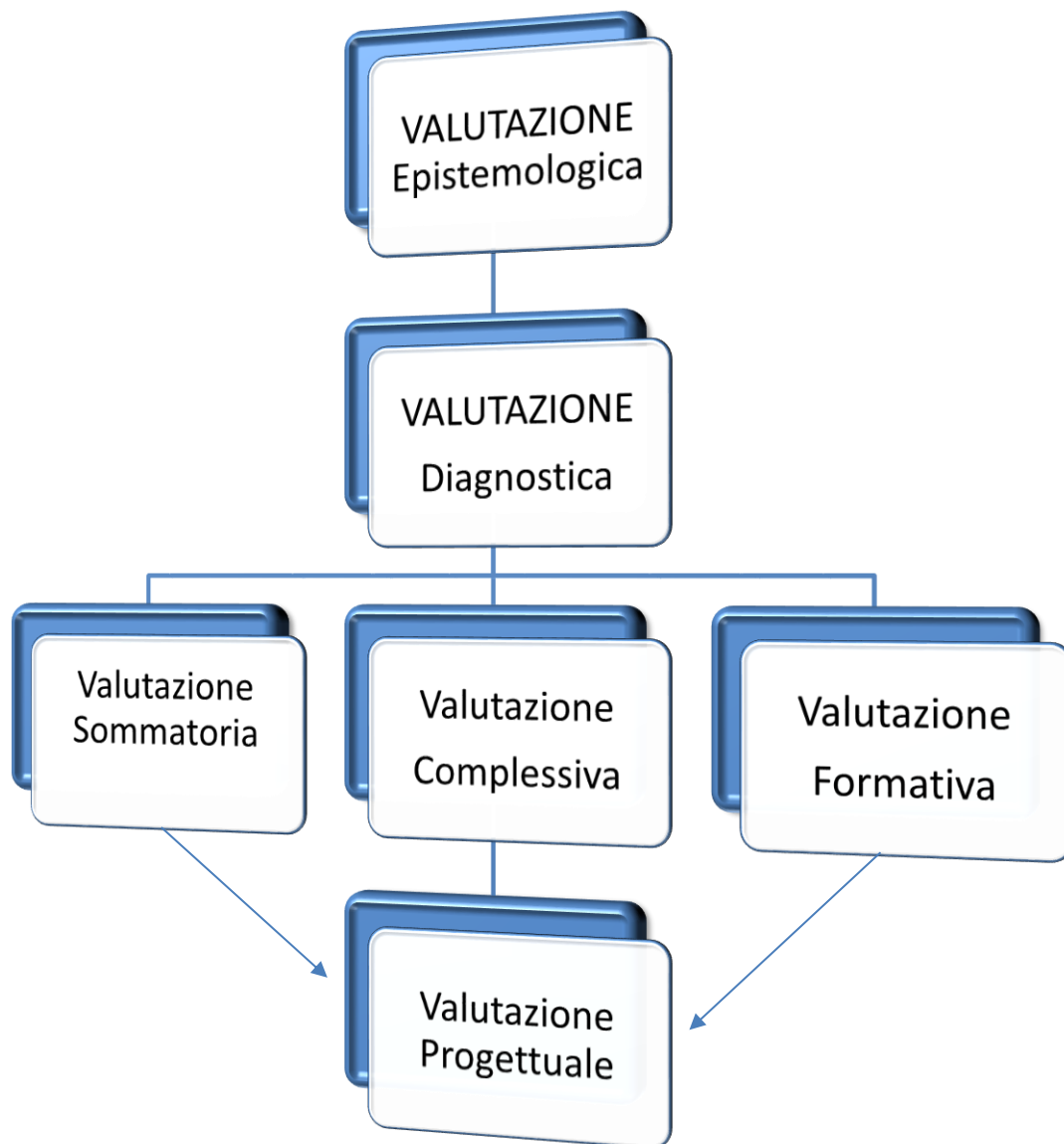


TIPOLOGIE E TEMPI:

- epistemologica-diagnostica/ iniziale;i loro percorsi di autovalutazione;
- progettuale formativa/ intermedia;
- sommativa-complessiva/finale

(da "Valutare e certificare nella scuola", C. Petracca, ed. Lisciani)

1.1 LE FASI DELLA VALUTAZIONE



Valutazione epistemologica: operazione iniziale in cui vengono delineate le attese e le finalità di tutto il processo di apprendimento. Il docente individua, all'interno dello statuto epistemologico della disciplina che insegna, gli obiettivi irrinunciabili per lo sviluppo di conoscenze e abilità negli alunni e i traguardi di competenza; ha diritto di valutare solo ciò che ha programmato e con ogni sforzo ha cercato di sviluppare.

Valutazione diagnostica: si colloca nella prima fase dell'anno scolastico, ha una funzione di natura diagnostica con lo scopo di effettuare una ricognizione delle conoscenze disciplinari e delle competenze (cognitive, affettive, sociali) che l'alunno possiede. È il punto di partenza per definire quali percorsi, quali strategie saranno necessari affinché ogni allievo possa ampliare, sviluppare e acquisire nuove competenze. La valutazione diagnostica per essere efficace deve avere un respiro progettuale e propositivo, è il presupposto della fase successiva.

Valutazione progettuale: in questa fase si attribuisce ai traguardi di competenza e agli obiettivi di

apprendimento indicati nella valutazione diagnostica, l'ordine, di priorità e di urgenza, stabilito dai bisogni rilevati, in termini di distanza tra l'essere e il *dover essere*.

Valutazione formativa: punta non tanto al raggiungimento di un giudizio valutativo (qualitativo o quantitativo), quanto a individuare i "punti di forza e di debolezza" dell'apprendimento. Essa non registra l'essere, ma indica e persegue il *dover essere* e assume la funzione regolativa del processo.

Dovrebbe servire da *feed-back* non solo per l'alunno ma anche per i docenti che gestiscono e progettano l'offerta formativa. Essa, pertanto, aiuta a individuare soluzioni concrete per un'adeguata regolazione del percorso formativo (interventi di recupero/potenziamento).

A tale fase, dunque, viene assegnata una doppia funzione auto-valutativa: per l'alunno che, attraverso le informazioni ricevute dall'insegnante, matura la giusta percezione di sé e l'abitudine a saper riconoscere il peso delle sue condotte cognitive e dei suoi comportamenti sociali e valoriali; per l'insegnante che, attraverso gli elementi raccolti, attiva un'azione di riflessione sul suo operato e sulle sue proposte didattiche per apportare eventuali correzioni e cambiamenti di rotta.

Valutazione sommativa: si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico e può essere individuale o collettiva (alunno/intera classe). Punta ad accertare in chiave sommativa la corrispondenza dei *risultati* di apprendimento raggiunti dagli alunni con i *traguardi finali* prefissati (efficacia formativa). Essa prevede periodi specifici (intermedi e finali) che il Collegio deve deliberare, deve essere comunicata alle famiglie ed essere espressa in decimi come previsto dalla normativa nazionale (Legge 30/10/08, n. 169). La valutazione sommativa è anche strumento e garanzia di "uguaglianza sociale", dal momento che il possesso di obiettivi di apprendimento essenziali ed irrinunciabili è condizione indispensabile per la realizzazione del sé nella società in cui si vive e si vivrà.

Valutazione complessiva: mentre la valutazione sommativa si riferisce alle prestazioni e alle prove che l'alunno è chiamato a dare e sostenere, la valutazione complessiva è quella che avviene a conclusione dell'anno scolastico che, oltre a bilancio complessivo generale di decidere l'ammissione dell'alunno alla classe successiva, effettua un bilancio complessivo generale di tutta l'attività didattica svolta dall'insegnante. Per tale operazione è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

il prodotto scolastico - i risultati ottenuti dagli alunni negli apprendimenti a fronte dei quali è bene individuare anche le cause che li hanno determinati, siano essi positivi o negativi;

la prestazione dell'insegnante - tutta l'attività didattica svolta per individuare i punti di forza o debolezza;

l'insieme delle risorse didattiche/progettuali - l'inventario delle esperienze didattiche realizzate, dei percorsi didattici particolarmente efficaci, del materiale didattico prodotto, che rappresentano un patrimonio vivo della scuola e dell'insegnante, che può essere riutilizzato, evitando la dispersione delle risorse didattiche, delle esperienze e della attività che hanno avuto una buona riuscita. Non ultime tutte le esperienze realizzate attraverso percorsi progettuali proposti e/o co-progettati con le associazioni e gli Enti ed Istituzioni (Comune, Regione,...) che supportano le attività didattiche interne alla scuola (Maestri di strada, Scuola viva, Garante...).

1.2 CARATTERISTICHE

La valutazione è espressione :

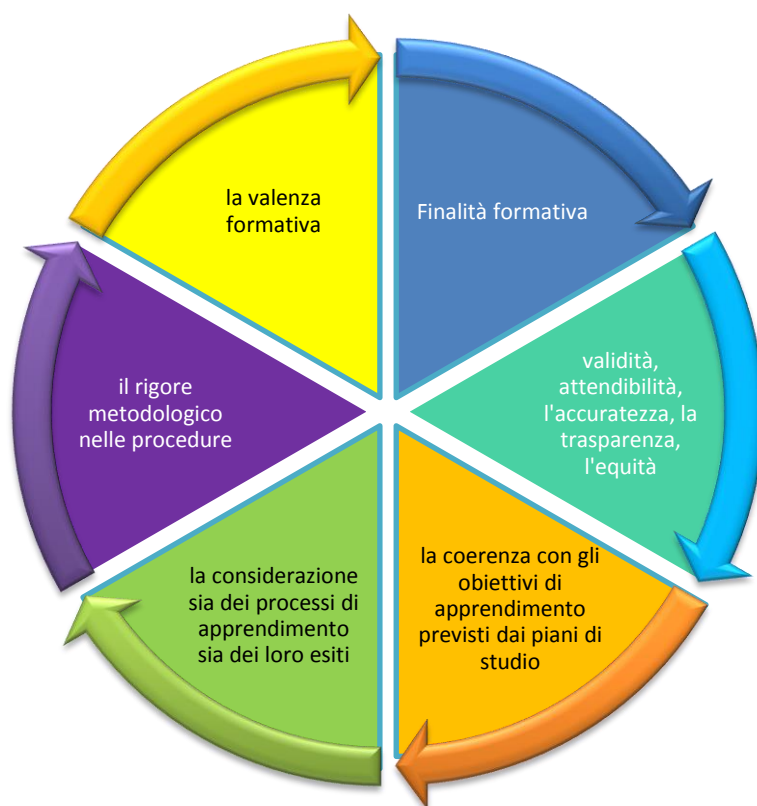
- + dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale;
- + dell'autonomia didattica dell'Istituzione Scolastica

1.3 OGGETTO

La valutazione ha per oggetto:

- + il processo di apprendimento
- + il comportamento
- + il rendimento scolastico complessivo degli alunni (compresi partecipazione ed impegno)

2.CRITERI ESSENZIALI PER UNA VALUTAZIONE DI QUALITÀ



TALI CRITERI SONO DI RIFERIMENTO NELLA

- VALUTAZIONE IN ITINERE (FORMATIVA)
- VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE (SOMMATIVA)
- NELL'ESAME DI STATO



3. PROVE VALUTATIVE: TIPOLOGIE, STRUMENTI, FREQUENZA

La verifica e la valutazione dell'apprendimento saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso delle attività svolte durante il processo d'insegnamento-apprendimento e saranno proposte in itinere, a scadenza programmata e a termine dell'anno scolastico. Queste saranno gli strumenti utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Le verifiche scritte saranno articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia nella più moderna forma di test e questionari a risposta multipla e potranno consistere anche in brevi relazioni su argomenti specifici. Le interrogazioni saranno utili soprattutto per valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva e nella proprietà di linguaggio specifico.

La valutazione sommativa ha per effetto:

- la verifica delle capacità e abilità nel portare a compimento un compito assegnato;
- la misurazione del livello medio della classe;
- il confronto dei risultati con i livelli di partenza;
- la scelta di interventi correttivi e migliorativi mirati, in base a una scala di priorità, atti a rimuovere eventuali ostacoli;
- uno stimolo a ulteriori chiarimenti da parte dell'alunno che vede, con la condivisione della valutazione del suo lavoro, la possibilità di correggere i propri errori.

Ex ante: test d'ingresso per valutare le competenze, saranno comuni a tutte le classi prime; ogni singolo docente potrà anche testare gli eventuali prerequisiti cognitivi di disciplina in entrata;

In itinere e finale: verranno somministrate prove a conclusione di ogni attività/percorso e saranno volte alla valutazione generale di quanto svolto, appreso ed elaborato dagli allievi.

Modalità di verifica:

Test soggettivi

- Esposizione orale
- Temi, relazioni
- Osservazioni sistematiche
- Test a risposta aperta
- Verifiche grafiche e progettuali
- Disegni
- Cartelloni
- Organizzazione di ricerche
- Mappe concettuali
- Grafici

Test oggettivi

- Vero/Falso
- Completamento con elenco
- Abbinamento con associazione
- Riordinamento
- Scelta multipla

Casi di individualizzazione delle verifiche

Dove sia stata redatta una programmazione personalizzata (PEI-PDP) sono previste prove differenziate. Nel caso il docente decida di sottoporre all'alunno in difficoltà la prova comune, prima della stessa, fornisce indicazioni rispetto a quali siano le prove che deve svolgere.

4. CORREZIONE DEI COMPITI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e approvate collegialmente. I compiti scritti – per la scuola secondaria di primo grado - sono documenti amministrativi ufficiali della scuola e dunque saranno conservati dopo averli portati a conoscenza degli alunni. A fine anno essi andranno consegnati presso l'Ufficio didattica alunni. In sede di scrutinio finale, l'attribuzione del voto finale viene deliberato dal consiglio di classe, che terrà in considerazione lo sviluppo della preparazione complessiva dell'allievo nel corso dell'intero anno scolastico, ed eventuali altri elementi specifici di valutazione in possesso dello stesso consiglio e previsti dalla normativa vigente.

5. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

5.1 Principi di riferimento

Il rendimento di ciascun alunno è valutato indipendentemente dai risultati raggiunti dagli altri alunni della classe; nei casi di grave difficoltà di apprendimento, accertata e verificata, ove sia stata prevista una diversificazione degli obiettivi, la soglia di accettabilità del risultato, è stabilita in relazione alle caratteristiche dell'alunno.

5.2 Soglie di accettabilità ed eccellenza dei risultati individuali

Per definire la soglia di accettabilità si considerano i soli obiettivi che si vogliono valutare (indicatori riferiti alle conoscenze e all'applicazione di concetti, procedure, regole, ecc.) con quella prova; viene attribuito il livello sufficiente quando le risposte esatte corrispondono al 60% delle richieste in relazione al livello di complessità della prova assegnata; l'eccellenza è determinata dal raggiungimento di obiettivi che coinvolgono competenze di maggiore complessità.

5.3 Scala quantitativa

La valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria viene espressa con votazione in decimi: scala da 5 a 10, nella secondaria di I grado viene espressa in decimi: scala da 4 a 10.

5.4 SCUOLA PRIMARIA

- La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento a eventuali indicatori di apprendimento.
- La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa dal docente, ovvero dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.
- Relativamente alla valutazione finale, si dispone che “nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.
- Il passaggio da un periodo didattico a un altro avviene per scrutinio, rispettivamente al termine del 1° e del 3° anno, nonché al termine del 5° anno di corso per il passaggio al primo periodo della Scuola Secondaria di primo grado; è determinato a seguito di valutazione positiva oppure è denegato in caso di valutazione negativa complessiva con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza dai docenti della classe.
- L'ammissione alla classe successiva all'interno di un medesimo periodo didattico, al termine del 2° e del 4° anno di corso, può essere denegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione.

- La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascuna classe frequentata.
- I soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti della discipline comprese nel piano di studio nazionale. Il consiglio di interclasse non svolge ruoli valutativi dell'alunno.
- I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati della attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento in oggetto.

La valutazione degli obiettivi disciplinari è espressa con voto in decimi, secondo gli indicatori descritti nella seguente tabella.

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE	VOTAZIONE IN DECIMI	DESCRITTORE DEL SIGNIFICATO DEL VOTO
Avanzato	10	Conoscenze: dimostra conoscenze complete, approfondite e ricche dei contenuti disciplinari e capacità di rielaborazione critica.
		Abilità stabili : organizza le conoscenze e le procedure con sicurezza cogliendo le relazioni tra contenuti anche interdisciplinari
		Competenze: applica in maniera corretta, sicura e autonoma le conoscenze; ha padronanza dei linguaggi specifici
		Il metodo di studio è autonomo e produttivo
Avanzato	9	Conoscenze: dimostra conoscenze ampie e complete dei contenuti disciplinari
		Abilità stabili : adeguate alla risoluzione di compiti complessi: rielabora con sicurezza le conoscenze; opera collegamenti adeguati cogliendo le relazioni tra i contenuti
		Competenze: applica in maniera corretta e sicura le conoscenze; utilizza in modo preciso e adeguato i linguaggi specifici
		Il metodo di studio è autonomo e sicuro
Intermedio	8	Conoscenze: dimostra una conoscenza completa dei contenuti disciplinari
		Abilità abbastanza stabili: rielabora con buona sicurezza le conoscenze; opera collegamenti adeguati.
		Competenze: applica in maniera corretta e sicura le conoscenze; utilizza adeguatamente i linguaggi specifici
		Il metodo di studio è consolidato e valido
Intermedio	7	Conoscenze: sono per lo più complete ma poco approfondite
		Abilità adeguate alla risoluzione di compiti non particolarmente complessi: rielabora discretamente le conoscenze operando i collegamenti tra i saperi
		Competenze: applica in modo sostanzialmente corretto le conoscenze; usa in modo appropriato i linguaggi specifici

		E' abbastanza organizzato nello studio
Base	6	Conoscenze: possiede conoscenze di base semplici ed essenziali
		Abilità di base che gli permettono di eseguire compiti semplici, riconosce i concetti essenziali, effettua alcuni collegamenti sostanzialmente corretti
		Competenze: applica con qualche incertezza e scorrettezza le conoscenze; utilizza i linguaggi delle diverse discipline in maniera sufficientemente ordinata
		Il metodo di studio è mnemonico e da consolidare
Iniziale	5	Conoscenze: possiede conoscenze in modo lacunoso e incerto
		Abilità mediocri, insufficienti per la risoluzione di compiti semplici: ha difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze e riesce ad operare solo alcuni elementari collegamenti
		Competenze: applica in modo incerto e impreciso le conoscenze
		Il metodo di studio è approssimativo

In appendice la rubrica di valutazione disciplinare.

5.5 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
- La valutazione riguarda apprendimenti e comportamento e prevede per gli apprendimenti l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, mentre per il comportamento un giudizio sintetico.
- Per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza dell'alunno di almeno i tre quarti dell'orario annuale, salvo casi eccezionali deliberati dal collegio docenti.
- Relativamente alla valutazione finale, sono ammessi alla classe successiva, gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
- La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.
- La valutazione degli obiettivi disciplinari è espressa con voto in decimi, secondo gli indicatori descritti nella seguente tabella.

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE	VOTAZIONE IN DECIMI	DESCRITTORE DEL SIGNIFICATO DEL VOTO
Avanzato	10	Conoscenze: dimostra conoscenze complete, approfondite e ricche dei contenuti disciplinari e capacità di rielaborazione critica.
		Abilità: stabili; organizza le conoscenze e le procedure con sicurezza cogliendo le relazioni tra contenuti anche interdisciplinari.
		Competenze: applica in maniera corretta, sicura e autonoma le conoscenze; ha padronanza dei linguaggi specifici.
		Metodo di studio: autonomo e produttivo.
Avanzato	9	Conoscenze: dimostra conoscenze ampie e complete dei contenuti disciplinari.
		Abilità: stabili, adeguate alla risoluzione di compiti complessi; rielabora con sicurezza le conoscenze; opera collegamenti adeguati cogliendo le relazioni tra i contenuti.
		Competenze: applica in maniera corretta e sicura le conoscenze; utilizza in modo preciso e adeguato i linguaggi specifici.
		Metodo di studio: autonomo e sicuro.
Intermedio	8	Conoscenze: dimostra una conoscenza completa dei contenuti disciplinari.
		Abilità: abbastanza stabili; rielabora con buona sicurezza le conoscenze; opera collegamenti adeguati.
		Competenze: applica in maniera corretta e sicura le conoscenze; utilizza adeguatamente i linguaggi specifici.
		Metodo di studio: consolidato e valido.
Intermedio	7	Conoscenze: abbastanza complete ma poco approfondite.
		Abilità: adeguate alla risoluzione di compiti non particolarmente complessi; rielabora discretamente le conoscenze operando i collegamenti tra i saperi.
		Competenze: applica in modo sostanzialmente corretto le conoscenze; usa in modo appropriato i linguaggi specifici.
		Metodo di studio: abbastanza organizzato.
Base	6	Conoscenze: possiede conoscenze di base semplici ed essenziali.
		Abilità: abilità di base che gli permettono di eseguire compiti semplici, riconosce i concetti essenziali, effettua alcuni collegamenti sostanzialmente corretti.
		Competenze: applica con qualche incertezza e scorrettezza le conoscenze; utilizza i linguaggi delle diverse discipline in maniera sufficientemente ordinata.
		Metodo di studio: mnemonico e da consolidare.
Iniziale	<5/5	Conoscenze: possiede conoscenze lacunose e incerte.
		Abilità: mediocri, insufficienti per la risoluzione di compiti semplici; ha difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze e riesce ad operare solo alcuni elementari collegamenti.
		Competenze: applica in modo incerto e impreciso le conoscenze.
		Metodo di studio: approssimativo e inefficace

In appendice la rubrica di valutazione disciplinare.

Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante distinguere i momenti di verifica/misurazione dalla valutazione. Si deve distinguere il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo specifico della valutazione intesa come processo che, partendo da ciò che l'alunna/o è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento. La VALUTAZIONE è considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l'alunno/a a motivarsi, a costruire una immagine positiva e realistica di sé. Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche. La valutazione delle competenze sarà espressa attraverso un giudizio su come l'alunno impiega, utilizza, mette in relazione conoscenze e abilità provenienti da diversi ambiti di sapere, capacità personali, sociali, metodologiche, in relazione ad un compito o una situazione; che prestino aspetti problematici o di novità; che obblighino l'alunno a trovare soluzioni, confrontarsi con gli altri, ricercare nuove informazioni, prendere decisioni. Essa tratterà le dimensioni del Profilo finale dell'alunno che diventa protagonista del proprio apprendimento.

I docenti concordano su un concetto di valutazione che tenga contemporaneamente conto non solo dei risultati del lavoro scolastico del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento. La ridefinizione dell'atto valutativo implica un ripensamento della logica della progettazione didattica che non dovrà più essere limitata ad una individuazione di obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale e complessa del processo di insegnamento - apprendimento.

5.6 SCUOLA DELL' INFANZIA - SPECIFICITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano:

1. l'accoglienza, intesa come metodologia di lavoro e approccio educativo
2. la personalizzazione delle attività educative in continuità con la famiglia
3. opportune forme di coordinamento didattico sia con altri servizi all'infanzia che con la scuola primaria

CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l'altro.

Il corpo e il movimento. Immagini, suoni, colori.

I discorsi e le parole.

La conoscenza del mondo.

OSSERVARE PER ...

Conoscere, comprendere, educare meglio il bambino relativamente a:

- ✓ maturazione dell'identità
- ✓ conquista dell'autonomia
- ✓ sviluppo delle competenze

OSSERVARE QUANDO ...

- Occasionalmente, in riferimento a momenti e situazioni particolari che necessitano di essere adeguatamente analizzati
- Sistematicamente, in tempi predefiniti e a cadenza periodica per una raccolta nel tempo di elementi utili a

comprendere e valutare i processi di sviluppo e i contesti educativo-didattici.

OSSERVARE COME ...

- Individuando e circoscrivendo l'ambito di indagine
- Predisponendo e/o selezionando gli strumenti ritenuti idonei per l'osservazione da effettuare
- Registrando e analizzando i dati raccolti.

VALUTARE PER ...

- Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione.
- Valutare l'alunno per ricavare elementi di riflessione sul contesto e l'azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.

VALUTARE QUANDO ...

1. All'inizio dell'anno scolastico per conoscere la situazione di partenza.
2. Durante l'anno scolastico nell'ambito dei percorsi didattici proposti.
3. Al termine dell'anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini e della qualità dell'attività educativa.
4. A conclusione dell'esperienza scolastica in un'ottica di continuità con la famiglia e la scuola elementare (v. scheda di raccordo in allegato).

VALUTARE COSA ...

Elaborati grafico pittorici:

- ✓ Disegni liberi;
- ✓ Pitture;
- ✓ Percorsi grafici;
- ✓ Schede di completamento del segno grafico

Comunicazione verbale:

- ✓ Formulazione di domande;
- ✓ Esposizioni orali;
- ✓ Narrazione di racconti e/o eventi legati al proprio vissuto;
- ✓ Interventi spontanei;

Esercitazioni pratiche:

1. Composizioni di materiale strutturato e non;
2. Organizzazione autonoma di materiali e di immagini per realizzare diverse forme artistiche;

Elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari.

VALUTARE COME ...

- Raccogliendo elementi sulla base di specifici indicatori tramite osservazioni, colloqui, conversazioni, analisi di elaborati prodotti dai bambini, prove e test standardizzati.
- Documentando gli elementi raccolti.
- Confrontando e discutendo sugli elementi raccolti e documentati.

In appendice la scheda di osservazione sistematica.

8. VALUTARE LE COMPETENZE

Le competenze riguardano lo sviluppo integrale della persona, per cui, per validarle e certificarle, bisogna analizzare sia gli apprendimenti formali (sapere standardizzato) sia gli apprendimenti non formali ed informali insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale; spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze di ciascun alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo. Ovviamente l'attenzione alle competenze non prescinde dal trascurare il ruolo che hanno conoscenze e abilità. Le competenze rappresentano il quadro di riferimento dell'istruzione e dell'educazione. Inoltre, sono in grado di costruire la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e le competenze specifiche ancorate ai diversi settori in cui l'apprendimento e l'attività umana si dispiegano. Sono appunto chiamate "chiave", perché sono delle "metacompetenze", travalicano le specificità disciplinari per delineare quegli strumenti culturali, metodologici, relazionali che permettono alle persone di partecipare e incidere nella realtà. Le competenze di base e le discipline che fanno capo ad esse devono tutte contribuire a perseguirle.

“Non si possono infatti formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali”.

Le competenze non possono essere valutate attraverso prove strutturate e standardizzate, ma valutate attraverso rubriche di valutazione che ne descrivono ed illustrano la padronanza acquisita a vari livelli. Attività indispensabile sono i compiti significativi (compiti di realtà, prove esperte) che consistono nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica complessa e nuova, più vicina al mondo concreto, utilizzando conoscenze ed abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica (C.M. n.3 del 13 febbraio 2015 Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione; nota MIUR prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017; Dlgs 62/2017; DM 3/10/2017).

È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi compiti di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

Gli **strumenti** attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semi strutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- **autonomia:** è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- **relazione:** interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- **partecipazione:** collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- **responsabilità:** rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- **flessibilità:** reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
- **consapevolezza:** è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

La C.M. n.3 del 13 febbraio 2015, tuttavia, mette in risalto il limite delle osservazioni sistematiche che, essendo condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Per superare questo limite la stessa circolare

suggerisce di fare ricorso alle autobiografie cognitive, ai diari di bordo, ai questionari di auto percezione.

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave:

1. Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale sia scritta e di interagire in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali.

2. Comunicazioni in lingue straniere: condivide essenzialmente le abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua; si basa infatti sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri e opinioni, ecc...in forma orale e scritta.

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane.

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici (pensiero logico e spaziale, formule, costrutti, grafici, ecc...).

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per saper individuare problematiche e definire il percorso per trovare soluzioni.

4. Competenza digitale: capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie informatiche. È supportata da abilità di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni.

5. Imparare a imparare: tale competenza comprende la consapevolezza del proprio processo d'apprendimento, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di affrontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Comporta inoltre l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca. Imparare a imparare significa anche il fatto che gli studenti siano in grado di utilizzare quanto hanno appreso in precedenza per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. Perché si possa acquisire tale competenza, sono necessarie motivazione e fiducia in se stessi.

6. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita civile e sociale.

7. Senso di iniziativa: capacità di tradurre le idee in azione; creatività, innovazione, capacità di pianificare progetti per raggiungere uno scopo. Deve comunque includere la consapevolezza dei valori etici.

8. Consapevolezza ed espressioni culturali: importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, ecc...

Una volta compiute le operazioni di valutazione delle competenze, al termine del percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione mediante l'apposita scheda.

La certificazione delle competenze è un adempimento ineludibile a cui docenti e scuole non possono sottrarsi.

Gli indicatori di tale scheda sono individuati e approvati dal Collegio dei Docenti, e possono essere valutati secondo quattro livelli:

A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

In allegato i modelli per la certificazione delle competenze (n.2 Scuola Primaria; n.3 Scuola Secondaria di Primo Grado).

Per quanto concerne la Scuola dell'Infanzia, durante i percorsi e le esperienze formative, educative e didattiche verranno osservati gli atteggiamenti e i comportamenti e considerate tutte quelle informazioni valutative di ritorno (feed-back), atte a misurare l'efficacia delle soluzioni adottate, ad orientare l'attività didattica, a valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del gruppo di sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei risultati raggiunti, al fine di consentire a tutti gli alunni il raggiungimento del livello essenziale di apprendimento.

I livelli di competenza raggiunti al termine del percorso saranno valutati per Campi di Esperienza e Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze secondo la seguente legenda e indicati nella scheda di passaggio alla scuola primaria (allegato n.1)

Avanzato	Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. Acquisizione delle competenze previste. Uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti. Impegno e partecipazione puntuale attiva e costante.
Intermedio	Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione adeguata delle competenze. Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante
Base	Raggiungimento essenziale degli obiettivi. Uso corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. Acquisizione incerta delle competenze. Impegno abbastanza costante
Iniziale	Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Acquisizione inadeguata delle competenze. Difficoltà nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno incostante e superficiale.

Dopo aver attentamente esaminato il documento ministeriale in materia di valutazione (Decr. Legs 13 aprile 2017 n. 62), e sue successive modifiche (nota Miur prot. 1865 10/10/2017), è stato elaborato il presente documento, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell'offerta formativa.

Obiettivi del documento

Assicurare agli alunni e alle famiglie **un'informazione trasparente sui criteri assunti** nella valutazione del comportamento, promuovendo **la partecipazione e la corresponsabilità educativa**, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012].

Obiettivo della valutazione del comportamento

Promuovere nell'alunno «l'acquisizione di una coscienza civile fondata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei **propri doveri**, nella conoscenza e nell'esercizio dei **propri diritti**, nel **rispetto dei diritti altrui e delle regole** che gestiscono la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».[Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]. Inoltre vuole offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l'ambiente scolastico.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017

Art. 1

1. (...)
2. (...)

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Nota Miur prot. 1865 10/10/2017

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica

D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 1

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- ☐ **accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti**, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- ☐ **verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;**
- ☐ **diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica**, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- ☐ **dare significato e valenza educativa anche al giudizio inferiore a sufficiente**

LIMITI

D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 2

La valutazione del comportamento **non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni**, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

GIUDIZIO INSUFFICIENTE

D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 4, cc. 1,

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un **attento e meditato giudizio del Consiglio di classe**, esclusivamente in presenza di **comportamenti di particolare gravità** riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti

D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 -nonché i regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione del giudizio insufficiente in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di **almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;**
- b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, **non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento**, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Criteri per la valutazione del comportamento

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio,

ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere il giudizio sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Per una valutazione formativa si tiene conto specificamente almeno dei seguenti indicatori:

- grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata dal Consiglio d'Istituto;
- presenza di eventuali sanzioni disciplinari o comunque frequenza di richiami di altro tipo;
- assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;
- relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti);
- rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell'Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui;
- rispetto delle norme igieniche nell'utilizzo dei locali e dei servizi;
- atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;
- puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.

La valutazione del comportamento viene stabilita dal Consiglio di classe in fase di scrutinio, dopo aver sentito il parere dei singoli docenti, in base alle seguenti griglie.

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nel nostro Istituto la valutazione del comportamento è effettuata con riferimento agli aspetti, più ampi, della capacità di relazionarsi con se stessi, con gli altri e con l'ambiente all'interno del quale si sviluppa l'esperienza di formazione.

In appendice la rubrica di valutazione del comportamento.

Alunni con disabilità

Principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità

Tre principi chiave:

La valutazione è un diritto

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI

La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

La valutazione è un diritto

Il diritto all'educazione e all'istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92:

E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2).

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi.

L'obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno. (consultare il sito del ministero).

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo.

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle

rispettive situazioni di minorazione. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari.”

La valutazione sommativa è strettamente collegata alla valutazione formativa, particolarmente per i soggetti con disabilità. Per gli alunni con DSA e per gli alunni stranieri (lì dove necessario) sono previste modalità diversificate di somministrazione delle prove di verifica.

La valutazione non ha mai caratteristiche neutre sul piano emozionale e dei vissuti. La **valutazione** è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato o PDP. Essa terrà inoltre conto dei livelli di partenza, delle competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno. I criteri di valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in relazione al percorso didattico svolto e agli obiettivi raggiunti. Gli alunni con bisogni educativi speciali verranno valutati con frequenza e costanza perché ogni apprendimento andrà immediatamente verificato, e sottoposto ad azione di rinforzo, o viceversa soggetto ad interventi correttivi che per essere efficaci devono essere attuati tempestivamente. Per questi alunni le prove saranno strutturate, somministrate e valutate dall'insegnante specializzato e dal team. I principali strumenti di **verifica** saranno gli elaborati prodotti dall'alunno.

Le scelte adottate verranno sottoposte a continua verifica: ciascun insegnante, curricolare o di sostegno, presterà attenzione ai feedback che riceverà dall'alunno e dai colleghi giornalmente, dalla famiglia e dall'équipe periodicamente. In pratica può succedere che il PEI con obiettivi minimi, pur prevedendo gli stessi obiettivi della classe, adotti metodi di valutazione diversi. Infatti, anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere metodi di valutazione equipollenti per accertare il loro raggiungimento. Occorre chiarire il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza (vedere anche gli strumenti compensativi e dispensativi nel caso DSA):

- Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.
- Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.
- Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

E' possibile dare voti alti (otto, nove) e voti insufficienti in pagella ad alunni che seguono un PEI o PDP, proprio perché la valutazione è tarata sul PEI e PDP e quindi sugli specifici obiettivi definiti per lo studente con bisogni educativi speciali.

Se gli **obiettivi sono stati acquisiti con sicura padronanza** è normale che questi risultati vengano riconosciuti e gratificati anche con un **8, 9 o 10** in pagella, anche se è forse da chiedersi, in casi come questo, se non sarebbe stato più opportuno prevedere un aggiustamento del PEI con la definizione, anche in corso d'anno, di obiettivi più impegnativi.

Se gli **obiettivi non sono stati acquisiti** il consiglio di classe può ridurli opportunamente, anche in corso d'anno, allo scopo di evitare situazioni di non gratificazione.

Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI o PDP, il Consiglio di Classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o nel caso di alunno con disabilità grave o gravissima, che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.

OPERATIVAMENTE:

- Nella **scuola Primaria** si ritiene utile utilizzare una scala di valutazione numerica da 5 a 10 - Nel documento di valutazione della scuola Primaria, dove è ancora prevista la trascrizione di un giudizio descrittivo, il giudizio farà riferimento agli obiettivi prefissati nel PEI o PDP. Inoltre i piani didattici personalizzati e individualizzati saranno condivisi con le famiglie.
- Nella **scuola secondaria di primo grado** la valutazione sarà espressa con voto in decimi, verrà utilizzata una scala di valutazione numerica da 4 a 10. Si rende disponibile per la visione la proposta di griglia di valutazione per alunni con PEI (programmazione differenziata) elaborata dal Dipartimento di Sostegno.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI GRAVI E GRAVISSIMI

Per la valutazione degli **alunni con disabilità grave e gravissima** si terrà conto degli **Standard Formativi** (di seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche condotte con l'ausilio di una griglia di valutazione. **Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio perché personalizzati, devono essere valutati con una scheda altrettanto individualizzata.**

La qualità dell'integrazione si costruirà non solo nell'ambito strettamente cognitivo, ma anche in quello affettivo-relazionale e psicologico.

STANDARD FORMATIVI SOSTEGNO HANDICAP GRAVE HANDICAP MEDIO E LIEVE

<u>SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE</u>	apprendimento, controllo e stabilizzazione degli schemi riflessi ed automatici posturali, deambulatori, manipolativi e di controllo della testa e del corpo interpretazione
<u>SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COGNITIVE</u>	interpretazione dei segnali e dei simboli per le aree della vita quotidiana più prossimi alla persona
<u>SVILUPPO DELLE COMPETENZE ESPRESSIVE</u>	capacità di espressione spontanea del vissuto (percepito e fantastico-immaginario) in modo globale attraverso i diversi canali (gestuale; grafico-pittorico come traccia, macchia e colore; plastico; sonoro e verbale) e, dove apprendimento di catene di comportamenti progressivamente più autonomi relativi alla sfera personale
<u>SVILUPPO DI ABILITÀ</u>	(pulizia e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, spostamenti e compiti nell'ambito familiare), e a quella scolastica (ordine del posto, spostamenti e orientamenti nella scuola, rapporti sociali nel lavoro didattico e nei giochi).possibile, di prime competenze comunicative nei singoli settori.

PROVE D'ESAME

Per tali alunni, se specificato nel PEI o PDP, si usano:

- tempi maggiori per le prove scritte;
 - strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno);
- assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);
- prove equipollenti che:
- possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;
- o devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno e previste nel PEI” (O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato)”

PER GLI ALUNNI DISABILI IL CDC FORNISCE:

- richiesta motivata di assistenza (doc. di sostegno, assistenti autonomia e alla comunicazione...);
- prove equipollenti allegandole al documento stesso;
- indicazione di tempi più lunghi per le prove: scritte e/o orali;
- richiesta di prove coerenti per il percorso differenziato (conseguimento del certificato o dell' attestato).

VALUTAZIONE ESAME DI STATO

- La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.
- L'esame conclusivo del **primo ciclo** si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale (personalizzata preparata appositamente per il singolo alunno tenendo presente il suo grado di competenze , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali).

Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, competenze, capacità acquisite dallo studente.

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

- Se il **PEI è con obiettivi minimi**, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Gli alunni con **PEI differenziato** sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla commissione. E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno.

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

La valutazione sarà espressa con voto in decimi.

PEI DIFFERENZIATO PER ALUNNI GRAVISSIMI (CONDUCE ALL'ATTESTATO DELLE COMPETENZE)

- Se il **PEI è differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in decimi ma viene rilasciato un attestato delle

competenze attestante i livelli di raggiungimento di un livello di preparazione non riconducibile ai programmi ministeriali con una valutazione differenziata riferita al P. E. I. (**attestato delle competenze e delle abilità acquisite**)

Ciascun docente dovrà indicare i contenuti ritenuti adeguati alla capacità dell'alunno e tutto il Consiglio di Classe dovrà decidere sulla sostituzione di solo alcune o quasi tutte le discipline con altre attività (teatro, sport, attività manuali, gioco, ecc.).

GLI ALUNNI CON DSA - LA VALUTAZIONE

(DM 12 luglio 2011) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con **DSA** di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

GLI ALUNNI CON DSA - LA VALUTAZIONE (DM 12 luglio 2011)

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

GLI ALUNNI CON DSA - LA VALUTAZIONE (DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6)

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

GLI ALUNNI STRANIERI - LA VALUTAZIONE I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI DPR 122/2009

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

GLI ALUNNI STRANIERI - LA VALUTAZIONE

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR 2014 Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente,

degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione. In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare comunicazione.

GLI ALUNNI CON SINDROME ADHD - VALUTAZIONE

Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010. In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

GLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI - VALUTAZIONE

OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado Art. 18 – Esame dei candidati con DSA, comma 4. Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

CRITERIO GENERALIZZABILE

“METTERE GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DIMOSTRARE CIÒ CHE SANNO E SANNO FARE”

GLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI - VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PDP) portato avanti in corso d'anno.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

GLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI - VALUTAZIONE LA NORMATIVA COME RISORSA

SCUOLA PRIMARIA

I docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità.

SCUOLA SEC. I GRADO

Per essere ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è necessario che il consiglio di classe abbia attribuito un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

PRIMO CICLO IN GENERALE

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

In appendice la rubrica di valutazione degli alunni BES.

BES e Prove STANDARDIZZATE NAZIONALI NOTA CONGIUNTA INVALSI-MIUR
18/FEBBRAIO 2014

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei dati di classe o di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
B E S	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/92	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	No	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art .16 c.3 104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Si	Si (c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	No(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della l.170/2010 (d)	Decide la scuola	Si (a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD -borderline cognitivi -altri disturbi evolutivi specifici	Si	Si (a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale		Si	Si	No	-

(a) a condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità sensoriale.

Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA

PREMESSA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è il primo "esame" che gli alunni sono chiamati a sostenere per accedere ad un corso di studi superiore. La novità e la rilevanza dell'appuntamento vengono illustrate sin dall'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle rispettive famiglie.

Per l'impostazione delle prove d'esame si farà riferimento al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento sulla valutazione degli alunni" e alla C.M. n. 48 del 31/5/2012, documento definito a carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

2.1 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**)*, con decisione assunta dal Consiglio di Classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline** (valutate queste con un unico voto) e **un voto di comportamento non inferiore a sei decimi**.

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, in riferimento al percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

La decisione relativa all'ammissione agli esami spetta al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la seguente dicitura **"Ammesso"**, **seguito dal voto in decimi** attribuito al giudizio di ammissione, ovvero **"Non ammesso"**.

In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi, assegnati in sede di scrutinio finale al giudizio d'idoneità, a ciascuna disciplina e al comportamento, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro elettronico.

* Sono consentite **deroghe** per:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
- Assenze per terapie e cure programmate.
- Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali.
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento

da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

2.2 NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Si può procedere alla non ammissione di un alunno all'esame finale conclusivo del primo ciclo d'istruzione in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento qualora siano soddisfatte le condizioni di seguito riportate:

- 1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell'alunno in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultimo;*
- 2) la scheda di valutazione dell'alunno/a presenti almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica).*

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

- 1) allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;*
- 2) i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;*
- 3) i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento.*

Nel caso di ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

- la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico.

Nella scheda di valutazione degli alunni ammessi all'esame conclusivo alla fine del ciclo di studi non devono essere presenti voti inferiori a 6/10.

(la valutazione del comportamento e delle singole discipline deve essere quindi maggiore o uguale a 6/10);

Nel caso in cui l'ammissione all'esame sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione. Sul documento di valutazione sarà comunque indicata con 6.

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

- 1) in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo (C.M. n.49 del 20/05/2010)*
- 2) l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;*
- 3) nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;*
- 4) nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:*
 - ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati;*
 - al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in diverse discipline, all'impegno ed alla partecipazione del discente;*
 - le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono essere informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe tramite la Segreteria).*

2.3 IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. n. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

L'articolo 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010, confermando quanto riportato nella L.169/2008 recita così: "il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

Il giudizio di idoneità è inteso come la media dei voti (prima che questi ultimi vengano portati a sei nel caso di accertate carenze) che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del secondo quadrimestre della classe terza (viene esclusa dalla media la valutazione di religione).

Il voto può essere arrotondato all'unità superiore in caso di decimali pari 0,50 e superiori.

PROVE SCRITTE D'ESAME

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione riguardano l'italiano, la matematica, le lingue straniere e la prova scritta nazionale INVALSI.

Le prove di esame vengono effettuate all'interno dei programmi svolti, degli obiettivi programmati e delle abilità perseguite e devono tener conto delle specificità proprie della classe. La prova d'esame non si configura come un semplice accertamento dei contenuti, ma come ulteriore occasione e opportunità formativa per accertare la maturità globale dell'alunno.

In sintesi la valutazione delle prove d'esame terrà conto dei criteri di seguito elencati.

1. *le prove scritte saranno comuni;*
2. *le tracce presenteranno diversi gradi di difficoltà e saranno strutturate con prove graduate congrue alla preparazione e alle possibilità degli alunni;*
3. *si darà ai ragazzi la possibilità di esprimere al meglio le conoscenze acquisite.*

Prova di italiano

La prova dura 4 ore; il/la candidato è chiamato/a a scegliere tra tre tracce proposte; è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

Prova di matematica

La prova dura 3 ore; il/la candidato è chiamato/a a svolgere 4 quesiti proposti di algebra, di aritmetica e di geometria, ed uno di scienze/tecnologia; è consentito l'uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

Prova di lingua inglese e francese

La prova dura 3 ore; il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte; è consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue.

2.5 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, secondo quanto previsto Circolare n°49 del 2010, *“è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale ecc.)”*.

Esso, pertanto, tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini offrirà all'allievo l'opportunità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, di dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di competenza raggiunto, il possesso delle abilità acquisite.

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ciascuno.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte, su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici

collegamenti. Si ritiene opportuno lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta (musica, tecnologia, arte ed immagine...).

La Commissione metterà il candidato nelle condizioni di esprimere al meglio abilità e capacità, limitando gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla resa qualitativa della prova.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

2.6 GIUDIZIO FINALE ED ESITO DELL'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. Il voto finale "è costituito dalla media **aritmetica** dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5".

A tal riguardo il Collegio dei Docenti delibera che la valutazione della prova scritta utilizzi la scala dei voti dal 4 al 10 e per quella orale da 4 a 10.

Si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

2.7 ASSEGNAZIONE DELLA LODE.

Secondo quanto specificato nel D.P.R. n. 122/2009 art. 3 comma 8, dalla C.M. n° 49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n° 48 del 31/05/2012, *"ai candidati che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata, su proposta della sotto-commissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità"*.

Criteri:

- Punteggio finale di 10 decimi;
- Punteggio di ammissione di 10 decimi;

2.8 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (P.E.I.) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

2.9 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si legano strettamente alle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, emanate con DM 16/11/2012, n. 254. Tale operazione non costituisce un mero adempimento burocratico, ma va colta come occasione per ripensare l'intera prassi didattica e valutativa al fine di spostare sempre di più l'attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano sostenere l'alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.

È dunque importante collocare l'operazione nel quadro della proposta culturale e pedagogica che emerge dalle *Indicazioni* stesse, di cui si presuppone una conoscenza approfondita, non solo per le parti disciplinari che interessano di più ciascun docente, ma anche per la parte generale che contiene il quadro teorico in cui il processo di insegnamento/apprendimento si inserisce.

La certificazione delle competenze è valutata attraverso il modello nazionale emanato con DM 742/2017.